Rassegna Stampa

di Mercoledì 15 luglio 2020

Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**Infrastrutture e costruzioni**			
8	Il Sole 24 Ore	15/07/2020	*PIU' INVESTIMENTI AL SUD: L'OCCASIONE DA COGLIERE E GLI ERRORI DA EVITARE (V.Grassi)*	3
Rubrica	**Edilizia e Appalti Pubblici**			
1	Il Sole 24 Ore	15/07/2020	*EMERGENZA COVID, L'APPALTO DRIBBLA LE REGOLE ORDINARIE (G.Latour)*	4
28	Il Sole 24 Ore	15/07/2020	*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ANCHE FUORI SAGOMA (G.Saporito)*	6
29	Il Sole 24 Ore	15/07/2020	*INTERVENTI ANTISISMICI CON APPALTO A TERZI (L.d.s.)*	7
1	Italia Oggi	15/07/2020	*DETRAZIONI 110%, SANZIONI PESANTI PER CHI SGARRA (F.Poggiani)*	8
Rubrica	**Rischio sismico e idrogeologico**			
36	Italia Oggi	15/07/2020	*OK AL SISMABONUS CON PERMESSO DI COSTRUIRE (G.Provino)*	9
Rubrica	**Sicurezza**			
38	Italia Oggi	15/07/2020	*INFORTUNI MORTALI NEL 2019 IN CALO DELL'8,5%*	10
Rubrica	**Lavoro**			
31	Il Sole 24 Ore	15/07/2020	*CALDERONE: "COSI' L'ANTICIPO RISCHIA DI FRANARE"*	11
Rubrica	**Università e formazione**			
25	Corriere della Sera	15/07/2020	*DALLA MATEMATICA ALLA TECNOLOGIA I LAUREATI PIU' RICERCATI AL MONDO (A.Ribaudo)*	12

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 15-07-2020
Pagina 8
Foglio 1

POLITICHE DI COESIONE

PIÙ INVESTIMENTI AL SUD: L'OCCASIONE DA COGLIERE E GLI ERRORI DA EVITARE

di **Vito Grassi**

Il Covid ha bloccato il Paese e anche la politica economica su misure concentrate tutte sull'emergenza. Gli investimenti pubblici sono tuttora fermi alle previsioni a legislazione vigente del DEF 2020, in attesa di una positiva chiusura del negoziato sul Bilancio UE e sul Next Generation Europe. Se ne venissero confermate le favorevoli premesse per l'Italia, si renderebbe disponibile per i nostri investimenti un volume di risorse senza precedenti. Il loro efficace e tempestivo impiego potrebbe comportare una crescita degli investimenti pubblici che, già nel 2021, potrebbe raggiungere la soglia del 3% del PIL (secondo le bozze del PNR) e stabilizzarsi sopra questo valore anche negli anni successivi. Ma va subito detto che il 3% del PIL, tenuto conto della sua drastica caduta quest'anno e della sua contenuta risalita nel prossimo, ci assicurerebbe una straordinaria crescita degli investimenti pubblici, ma non sarebbe sufficiente per rilanciare con decisione l'economia del Paese.

A ciò si aggiunge la forte preoccupazione per la ridotta capacità di impiego delle risorse, dimostrata da anni di declino degli investimenti pubblici e in misura ancor più evidente di quelli per la politica di coesione, come confermano gli ultimi dati prima del lockdown: su 76 miliardi di interventi cofinanziati dall'UE (Fondi SIE) nel periodo 2014-2020 risultano spesi 26,5 miliardi (35%); su 49 miliardi programmati sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), risultano spesi appena 2 miliardi di euro (4,1%). Gli effetti sono purtroppo evidenti: secondo Eurostat, il PIL in euro per abitante nel decennio 2009-2018 è aumentato del 10,2% in Italia, contro il 32,6% della Germania e a una media UE del 25,8%. Nell'ultimo decennio abbiamo vissuto una specie di "asfissia economica" di cui siamo noi stessi responsabili, nella quale il peggioramento del ritardo del Mezzogiorno rischia ora di coinvolgere anche altre regioni.

Oggi possiamo però cogliere un'occasione irripetibile per un'efficace strategia di rilancio, con interventi urgenti a breve, coerenti con riforme e programmi di investimento a medio e lungo termine, ponendo al centro la politica di coesione territoriale e di sviluppo del Mezzogiorno. Dobbiamo però essere realisti e conseguenti almeno su due questioni.

La prima è l'abbandono di una "difesa a oltranza" di allocazioni regionali e settoriali delle risorse per il Sud, che finora è riuscita più ad aumentare i divari territoriali che a ridurli. La riprogrammazione dei Fondi SIE e del FSC del DL Rilancio ha evitato che venissero dirottate risorse al Nord, come avvenuto dopo la crisi del 2008, ma dobbiamo fare di tutto perché siano spesi più velocemente e meglio "nel Sud". La soluzione potrebbe essere quella di una complessiva e flessibile programmazione multi-livello Stato-Regioni, in cui il mancato o più lento impiego di risorse sia rapidamente riallocato su interventi in grado di avanzare con più velocità ed efficacia. Un passaggio che potrebbe verificarsi sia tra Regioni sia tra Regioni e Stato, per garantire a chi cede risorse di recuperarle quando sarà pronto ad utilizzarle, ristabilendo così l'equilibrio allocativo, o ricorrendo anche a procedure sostitutive, per garantire la chiusura dei divari. Ma vanno assolutamente contrastate l'inerzia e, al contempo, la frammentazione della spesa e gli sprechi, spesso strumentali solo ad una rendicontazione di impieghi privi di addizionalità ed efficacia.

Una seconda questione riguarda l'attrazione degli investimenti privati e la crescita dell'occupazione, per le quali vengono spesso evocate "scorciatoie" come "fiscalità di vantaggio" o riduzioni del costo del lavoro, per compensare i maggiori costi localizzativi delle condizioni di contesto. Nella migliore delle ipotesi, a parte eventuali criticità concorrenziali nel mercato interno, sarebbero misure transitorie che renderebbe meno impegnativa l'esigenza di ridurre il gap infrastrutturale, di servizi, di efficienza della PA, di sicurezza, di legalità e di equità sociale.

Anche per il Mezzogiorno, come per tutto il Paese, la sfida deve essere di investire di più in qualità, innovazione e capitale umano. Sostenibilità, digitalizzazione e resilienza – finalità strutturali di lungo periodo indicate dall'UE, con un cospicuo impegno finanziario diretto – richiedono alle imprese cambiamenti profondi ed un'efficace politica di coesione deve saper sostenere i necessari processi di trasformazione e di cambiamento delle regioni più in ritardo, come di quelle più sviluppate e di quelle che si trovano in una delicata transizione.

Per un pieno, efficace e tempestivo impiego di risorse così ingenti, il Paese deve assumersi sin d'ora un'enorme responsabilità: garantire sviluppo e coesione, nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord. Saranno determinanti capacità, competenza, progettualità e visione di tutte le classi dirigenti, nessuna esclusa: politica, amministrativa, imprenditoriale, sindacale e sociale. Ma bisogna fare presto, e bene.

Vice Presidente di Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale

Anche per il Mezzogiorno, come per tutto il Paese, la sfida deve essere di investire di più in qualità, innovazione e capitale umano

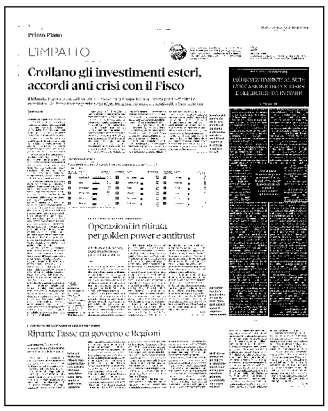
Primo Piano

L'IMPATTO

Crollano gli investimenti esteri, accordi anti crisi con il Fisco

Operazioni in rilascia per golden power e antitrust

Riparte Tasse, tra governo e Regioni

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 15-07-2020
Pagina 1
Foglio

DL SEMPLIFICAZIONI

Emergenza Covid, l'appalto dribbla le regole ordinarie

Si avvia verso la Gazzetta ufficiale il decreto semplificazioni, dopo il passaggio in Cdm. Nel testo finale per gli appalti viene prevista la possibilità di derogare a tutte le regole ordinarie, quando ci sia un legame con l'emergenza relativa alla pandemia da Covid-19. *a pagina 28*

Semplificazioni, grandi appalti con deroghe ad ampio raggio

CONTRATTI PUBBLICI

Corsia preferenziale per lavori, servizi e forniture legati all'emergenza Covid

Tempi stretti per i bandi Correzioni anche su Via e Conferenza di servizi

Giuseppe Latour

Una robusta semplificazione sia per gli appalti sotto la soglia comunitaria (5,35 milioni) sia per quelli che superano questo limite. Con una corsia preferenziale per opere e servizi che rientrano nel perimetro dell'emergenza Covid: dall'edilizia scolastica a quella carceraria, passando per strade, aeroporti e ferrovie, le Pa avranno a disposizione una potentissima maxi-deroga che gli darà modo di dribblare quasi tutte le regole.

È questo il cuore del decreto semplificazioni che, dopo il passaggio in Consiglio dei ministri, si prepara ad approdare in Gazzetta ufficiale. E che, nei suoi 65 articoli, interviene su molte altre questioni. Come i commissari straordinari per accelerare la realizzazione di opere pubbliche: non seguono più il modello Genova, ma avranno poteri rafforzati rispetto allo Sblocca cantieri (Dl 32/2019).

Ci sono, poi, semplificazioni in materia di edilizia, di Conferenza di servizi e di valutazioni di impatto ambientale. E le riforme dell'abuso d'ufficio e della responsabilità erariale. Viene previsto che la pendenza di un ricorso non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione di un contratto di appalto nei termini. Mentre sulle irregolarità fiscali arriva una nota stonata: viene ripescata la norma che consente di escludere le imprese dalle gare in caso di irregolarità non definitivamente accertate.

Tornando al cuore del decreto, i piccoli appalti (lavori, servizi e forniture), sotto la soglia di 5,35 milioni di euro, sono in testa all'elenco delle semplificazioni. Per loro le agevolazioni saranno attive fino al 31 luglio del 2021. Sotto i 150mila euro potranno andare in affidamento diretto, senza particolari formalità. Fino a 350mila euro ci sarà una procedura negoziata senza bando con cinque imprese invitate; fino a un milione serviranno dieci inviti; oltre un milione e fino a 5,35 milioni ne occorreranno quindici. Entro queste soglie si potrà usare il massimo ribasso, con l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Gli affidamenti diretti dovranno essere aggiudicati entro due mesi, mentre le procedure negoziate entro quattro. Il mancato rispetto di questi termini potrà portare alla responsabilità erariale del Rup o all'esclusione dell'impresa. La Pa non potrà più chiedere all'impresa la garanzia fideiussoria pari al 2%: dovrà motivare una eventuale scelta diversa e la garanzia sarà comunque dimezzata (1% massimo). Anche sopra la soglia di 5,35 milioni arrivano diverse semplificazioni. L'aggiudicazione, fino al 31 luglio 2021, dovrà avvenire attraverso le procedure ordinarie, ma entro sei mesi dall'avvio del procedimento e con termini accelerati.

C'è, però, una corsia preferenziale per gli appalti legati all'emergenza Covid e al contenimento delle sue conseguenze, quando non siano sufficienti i soli termini accelerati: «per ragioni di estrema urgenza», si potrà scegliere la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando anche in questo caso.

In alcune situazioni, poi, si potrà andare ancora oltre. Come ha stabilito un intervento che, nell'ultima versione del provvedimento, potenzia ulteriormente le deroghe già previste dalle bozze precedenti. In settori come l'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, le infrastrutture per la sicurezza pubblica, i trasporti e le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, quando ci sia un collegamento con l'emergenza Covid, le pubbliche amministrazioni potranno operare «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale».

Vengono fatte salve solo le disposizioni antimafia e i vincoli «inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Ue». Significa, in sostanza, che fino a luglio del prossimo anno le amministrazioni avranno margini per operare in deroga anche a tutte le norme ordinarie in materia di appalti. Un colpo di spugna gigantesco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le novità

1

PICCOLI LAVORI
Gare senza bando
Sotto la soglia dei 5,35 milioni di euro arrivano diverse semplificazioni, fino al 31 luglio 2021. Fino a 150mila euro sarà possibile l'affidamento diretto. Entro la soglia di 350mila euro la procedura negoziata senza bando ma con cinque inviti. Entro un milione gli inviti salgono a dieci. Oltre un milione si arriva a quindici inviti totali

2

GRANDI OPERE
Deroghe in arrivo
Sopra la soglia di 5,35 milioni di euro, fino al 31 luglio 2021, sarà possibile utilizzare i tempi accelerati legati alle procedure di urgenza. Per gli appalti collegati all'emergenza Covid sarà possibile fare ricorso alla procedura negoziata senza bando e, in alcuni settori, si potrà andare ancora oltre, derogando a tutte le regole, salvo quell penali

3

EDILIZIA PRIVATA
Demolizione facilitata
Alcuni interventi vanno a toccare il Testo unico edilizia (Dpr 380/2001). Per agevolare la rigenerazione urbana delle città vengono consentiti gli interventi di demolizione con ricostruzione con minori vincoli legati a sedime, sagoma e volumi. In questo quadro, arriva anche una semplificazione in materia di distanze ammesse

4

CONFERENZA DI SERVIZI
Procedure accelerate
Viene introdotta una Conferenza di servizi straordinaria, legata al superamento della fase di emergenza sanitaria. Le amministrazioni potranno procedere sempre attraverso la Conferenza semplificata. Accanto a questo, viene anche semplificata la procedura di valutazione di impatto ambientale

5

IRREGOLARITÀ FISCALI
Discrezionalità allargata
Viene ripescata una norma dello Sblocca cantieri parecchio contestata dalle imprese. Prevede che un'irregolarità fiscale o contributiva non accertata in maniera definitiva, di importo anche relativamente piccolo (sopra i 5mila euro), legittimi l'amministrazione a escludere un'impresa da una procedura di appalto

6

ABUSO D'UFFICIO
Perimetro limitato
Vengono circoscritti i casi perseguibili. Si esce da una indicazione generica di mancato rispetto della legge per arrivare a una indicazione più puntuale dei comportamenti che vengono puniti. Accanto a questo, arriva anche la riforma della responsabilità per danno erariale, che persegue soltanto i casi di omissione

IMPOSTE E CONTRIBUTI

Torna lo stop per irregolarità non definitive

Anche l'ultima versione del decreto semplificazioni conferma: l'esclusione dalle gare pubbliche per irregolarità fiscali non definitive torna a colpire le imprese italiane.

Il principio, inserito all'articolo 8 del provvedimento, non è infatti nuovo. Era stato già inserito, praticamente identico, nel decreto Sblocca cantieri (Dl 32/2019) poco più di un anno fa e poi cancellato, a causa di una lunga serie di proteste da parte di imprese e giuristi, preoccupati dalle scarse garanzie che la sua applicazione avrebbe offerto.

Ora ritorna e prevede, modificando l'articolo 80 del Codice appalti (Dlgs 50/2016), che un operatore economico «può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare» che l'impresa non ha ottemperato ai suoi obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, anche «non definitivamente accertati». Questo mancato pagamento deve avere i requisiti della gravità: deve, quindi, superare il limite (piuttosto esiguo) di 5mila euro.

La Pa viene così legittimata a escludere un'impresa da un appalto per violazioni ancora soggette a ricorso. Si tratta di una norma che suona strana in un provvedimento di semplificazione. E che nasce da una procedura di infrazione europea. Qualche mese fa Bruxelles aveva avanzato dubbi proprio sulle regole italiane in materia di esclusione dagli appalti. Chiedendoci di intervenire. Così, per la seconda volta, proviamo a farlo. Con una norma che rischia di travolgere il mercato.

—Gi.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

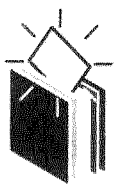

DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Il provvedimento è atteso nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale

Il Sole 24 ORE
Effetto Covid, l'anno del superdebito
Aspi, sulla revoca braccio di ferro notturno al Cdm
Assolombarda: acanti con le merci su ferrovia
Lavoro

Norme & Tributi
Semplificazioni, grandi appalti con deroghe ad ampio raggio
Demolizione e ricostruzione anche fuori sagoma

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 15-07-2020
Pagina 28
Foglio 1

EDILIZIA PRIVATA

Demolizione e ricostruzione anche fuori sagoma

Agevolati i professionisti e i proprietari di immobili anche nell'utilizzo dei bonus

Guglielmo Saporito

Demolizioni e ricostruzioni più facili con le semplificazioni introdotte dal decreto legge in corso di pubblicazione. L'articolo 10 disciplina gli interventi radicali, considerando «ristrutturazione edilizia» appunto la demolizione e ricostruzione con rilevanti possibilità di modifiche. Rispetto al precedente articolo 3 comma 1 lettera d del Dpr 380/2001, possono cambiare la sagoma, i prospetti, il sedime, le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, aggiungendo anche incrementi di volumetria che realizzino una rigenerazione urbana.

Si può anche ricostruire ciò che è già crollato (per eventi esterni) o demolito (per volontà del proprietario) senza una precisa individuazione dell'epoca in cui ciò sia avvenuto. Dalla libera demolizione e ricostruzione si salvano gli immobili tutelati sotto l'aspetto paesaggistico e culturale (Dlgs 42/2004, che comprende anche i centri storici), in quanto vanno rispettati sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente.

Il legislatore risolve anche il problema delle distanze (DM 1444/1968) perché consente che le demolizioni e ricostruzioni avvengano nell'osservanza delle distanze «legittimamente preesistenti». Questo significa che si può ricostruire ciò che era stato realizzato in conformità alle norme dell'epoca della costruzione, ma significa anche che si può demolire e ricostruire ciò che da più di vent'anni è stato realizzato senza contestazioni.

Queste innovazioni si collegano ai contributi (bonus) previsti dal Dl 34/2020 fino al 110% delle spese. Gli interventi di isolamento e riqualificazione energetica, le misure antisismiche possono essere realizzati con procedure semplificate, ad esempio con Scia per manutenzione straordinaria. Altri elementi di elasticità derivano dall'introduzione del concetto di "carico urbanistico" e dalla liberalizzazione di frazionamenti ed accorpamenti di unità immobiliari: le ampie possibilità di riordino delle unità immobiliari con benefici statali trovano quindi sostegno nella eliminazione di vincoli che avrebbero reso difficile l'adeguamento qualitativo del patrimonio edilizio.

Le innovazioni vanno anche coordinate con i benefici dei "piani casa" che consentono bonus di volumetria: vengono infatti meno i problemi di coordinamento tra le normative statali e regionali, sulle quali la Corte costituzionale (70/2020 per la Puglia) ha ritenuto di esprimersi dando maggior vigore alle norme dello Stato. L'intero meccanismo si completa con una norma sulla documentazione dello "stato legittimo degli immobili": bastano informazioni catastali, riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio ed ogni altro atto pubblico o privato relativo alla provenienza, per poter poi sostenere che l'immobile esiste da tempo remoto.

Questa previsione, letta insieme a quella che consente il ripristino degli edifici crollati o demoliti, elimina forti incertezze, alimentate dagli orientamenti della giurisprudenza che ritenevano sanzionabili anche abusi risalenti a molti decenni prima (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 9/2017). Un occhio di riguardo è anche riservato alle tolleranze costruttive, che restano nei limiti del 2% per altezze, distacchi, cubature, superficie coperta e ogni altro parametro, dichiarando irrilevanti le irregolarità geometriche, le modeste modifiche alle finiture che non siano precluse da norme edilizie e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. In sintesi, si spiana la strada ad un ampio utilizzo dei bonus rendendo elastiche le situazioni di partenza ed agevolando sia i tecnici che i proprietari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme &Tributi

Semplificazioni, grandi appalti con deroghe ad ampio raggio

Demolizione e ricostruzione anche fuori sagoma

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 15-07-2020
Pagina 29
Foglio 1

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Interventi antisismici con appalto a terzi

Le Entrate confermano: asseverazione del tecnico entro la data del rogito

L'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, per consentire all'acquirente dell'immobile di beneficiare delle detrazioni dopo la demolizione e la ricostruzione con lavori antisismici, deve acquistare preventivamente l'immobile ed effettuarvi gli interventi, anche tramite appalto a terzi. A chiarirlo sono le Entrate con la risposta del 14 luglio 2020 n. 213.

L'istante intende eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio, per consentire al futuro acquirente di beneficiare delle detrazioni Irpef o Ires del 75% (85% se la riduzione del rischio sismico è di 2 classi), prevista dall'articolo 16, comma 1-septies, del Dl 63/2013, e ha chiesto alle Entrate se sia necessario che lo stesso acquisti preventivamente la proprietà dell'immobile su cui effettuare gli interventi antisismici ovvero se possa lasciare la proprietà dell'edificio in capo agli attuali titolari (non esercenti attività d'impresa), facendo fare a loro i lavori (o commissionandoli ad un'altra impresa), per poi provvedere alla successiva vendita a lavori ultimati.

L'Agenzia ha dato parere negativo, in quanto l'ipotesi dell'istante è in contrasto con il tenore letterale della norma, la quale prevede che i relativi interventi siano «eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile».

L'Agenzia, con la risposta n. 214, ha poi confermato quanto detto nelle risposte n. 195 e 196, relativamente alla fruizione delle detrazioni Irpef o Ires del 75-85% spettanti, dal 1° maggio 2019, sull'acquisto di unità immobiliari delle «zone sismiche 2 e 3», soggette agli interventi antisismici, realizzati da imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici. L'asseverazione del tecnico può essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito, se le «procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ma prima del 1° maggio 2019».

—L.D.S.

Cooperative indivise, bonus mobili al socio assegnatario

Interventi antisismici con appalto a terzi

Aziende Territorio

Studi legali e la ripartenza delle imprese

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 15-07-2020
Pagina 1
Foglio 1

DL RILANCIO

Detrazioni 110%, sanzioni pesanti per chi sgarra

Poggiani a pag. 35

Analisi delle penalità previste con il rischio di responsabilità in solido con il fornitore

Bonus 110%, sanzioni salate

Integrale restituzione se la detrazione risulta indebita

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Sanzioni pesanti e recupero totale della detrazione del 110%. Nel caso sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti, che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate procede con il recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto beneficiario. Resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, ma soltanto in presenza di concorso nella violazione. Posto quanto detto sulla necessità di ottenere dichiarazioni asseverate e i visti di conformità (si veda *ItaliaOggi* del 14/7/2020), la detrazione maggiorata e i relativi trasferimenti saranno ulteriormente soggetti a controlli specifici, come prescritto dal comma 14, dell'art. 119 e dai commi 4 e 5, dell'art. 121 del dl 34/2020 con la conseguenza che fornitori e cessionari risponderanno dell'eventuale utilizzo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto del credito d'imposta. È prevista l'applicazione dell'accertamento (articoli 31 e seguenti del dpr 600/1973) con l'ulteriore indicazione che i fornitori e i soggetti cessionari risponderanno esclusivamente per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto, mentre l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'esercizio della propria attività di controllo può procedere, in base a «criteri selettivi» e «tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici», alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, di cui all'art. 43 del dpr 600/1973, nonché dei commi da 16 a 20, dell'art. 27 del dl 185/2008, convertito nella legge 2/2009. Nel caso sia accertata la mancata sussistenza (e non più la mancata integrazione), anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'agenzia provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, con aggravio di interessi e di sanzioni, di cui all'art. 13 del dlgs 471/1997, nei confronti del soggetto beneficiario, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo, gravato dei relativi interessi. I professionisti che rilasciano un visto leggero non conforme, sono ulteriormente soggetti all'applicazione della sanzione variabile da 258 a 2.582 euro, con sospensione della facoltà a rilasciare il visto in caso di recidiva o in presenza di gravi violazioni, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. 39 del dlgs 241/1997.

L'infedele rilascio del visto di conformità, infatti, è punito con la detta sanzione amministrativa, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. 39 del dlgs 241/1997, con riferimento, rispettivamente, alle imposte dirette e all'Iva); detta sanzione si applica in relazione ai visto rilasciato sui modelli Redditi, Irap, 770 e Iva, mentre è previsto un regime sanzionatorio specifico in relazione al visto rilasciato per il modello 730. Le disposizioni richiamate prevedono, altresì, che in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità, per un periodo da uno a tre anni (si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione) e, in caso di ripetute violazioni, commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità. Con le modifiche apportate dall'art. 7-bis del dl 4/2019, come convertito nella legge 26/2019, è stato previsto che alle sanzioni in materia di visto di conformità infedele non si applichi la maggiorazione, di cui al comma 3, dell'art. 7 del dlgs 472/1997, secondo il quale la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita attraverso gli ordinari istituti deflativi del contenzioso. Si evidenzia che le disposizioni introdotte ex novo (dl 34/2020), ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, prevedono che ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si renda applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Nel caso in cui l'asseverazione abbia contenuto mendace, si configura il reato di cui all'art. 483 codice penale, con la conseguenza che chiunque attesti falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni; se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi

© *Riproduzione riservata*

Le sanzioni per le violazioni

Detrazione indebita	Nel caso sia accertata la mancata «sussistenza», anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'agenzia provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, con aggravio di interessi e di sanzioni, di cui all'art. 13 del dlgs 471/1997
Visto di conformità infedele	Si rende applicabile la sanzione variabile da 258 a 2.582 euro, con sospensione della facoltà a rilasciare il visto in caso di recidiva o in presenza di gravi violazioni, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. 39 del dlgs 241/1997 con possibile inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità in caso di recidività
Attestazione mendace	Si rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Sanzioni penali	Nel caso in cui l'asseverazione abbia contenuto mendace si configura il reato di cui all'art. 483 codice penale con la conseguente punibilità con la reclusione fino a due anni, mentre se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 15-07-2020
Pagina 36
Foglio 1

Ok al Sismabonus con permesso di costruire

Sismabonus, basta il permesso di costruire. La detrazione, per gli interventi antisismici, è riconosciuta agli acquirenti degli immobili situati nelle zone sismiche 2 e 3, per i quali le procedure di autorizzazione sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo ma, comunque, entro la data di stipula del rogito.

È la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 214 del 14/7/2020. Nel caso in esame la società di costruzione, al momento della richiesta del titolo edilizio abilitativo del permesso di costruire, non ha contestualmente allegato l'asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio precedente l'intervento e di quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato, seppure la società ne fosse in possesso, "in quanto il richiesto adempimento è stato previsto per gli interventi attivati dal 1° gennaio 2017 in zone sismiche classificate a rischio sismico 2 e 3 solo con il successivo decreto crescita (art. 8 dl. 34/2019).

Attraverso una documentazione integrativa, l'asseverazione tecnica è stata presentata nel 2018. Il dl 34/2019, c.d. decreto «Crescita», ha esteso agli interventi attivati dal 2017 nelle zone a rischio sismico 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, l'applicazione della detrazione nella misura del 75 e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la detrazione è necessaria, la presentazione dell'asseverazione tecnica, secondo le modalità stabilite dal dm n. 58/2017, contestualmente al titolo abilitativo urbanistico. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la nota 4260 del 5/6/2020 ha chiarito che tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al dm n. 58/2017, è possibile concedere i benefici fiscali agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tuttavia, conclude l'Agenzia, l'asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.

Giulia Provino

© Riproduzione riservata

Credito di imposta tassabile

Si pagano tres e trop per l'adeguamento delle aziende

Ok al Sismabonus con permesso di costruire

Paradisi, contratti qualificati

Niente tasse sui soldi per i figli

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano

Data 15-07-2020
Pagina 38
Foglio 1

Infortuni mortali nel 2019 in calo dell'8,5%

Infortuni sul lavoro stabili nel 2019. Gli episodi denunciati all'Inail lo scorso anno sono stati 644.803, lo 0,09% in meno rispetto al 2018. Gli infortuni riconosciuti «sul lavoro» sono stati 405.538, di cui circa il 18,6% avvenuti «fuori dell'azienda» (cioè in occasione di lavoro «con mezzo di trasporto» e «in itinere», nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro). Le morti sul lavoro sono state invece 1.156, in calo dell'8,5% rispetto al 2018. I decessi accertati «sul lavoro» dall'Istituto sono 628, il 17,2% in meno rispetto al 2018, di cui 362, pari al 57,6%, occorsi «fuori dell'azienda» (52 casi sono ancora in istruttoria). Sono le principali evidenze della relazione annuale sui dati relativi all'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nel 2019, presentata ieri dal presidente dell'Inail Franco Bettoni al presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, e alla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo «.Per contrastare il dramma degli incidenti sul lavoro», ha sottolineato Bettoni, «sono necessarie azioni sinergiche, determinate e responsabili da parte di tutti gli attori istituzionali, le parti sociali, il mondo produttivo e la società civile. Proseguire nel cammino tracciato è irrinunciabile, ma non ancora sufficiente. Per fare della sicurezza una vera priorità sociale e attuare finalmente un deciso cambio di passo occorre richiedere a tutti un impegno straordinario e, soprattutto, prestare ascolto ai numerosi e autorevoli richiami del capo dello stato».

Per quanto riguarda le malattie professionali, nel 2019 ne sono state denunciate 61.201, il 2,9% in più rispetto all'anno precedente e oltre il 40% in più rispetto al 2010. È stata riconosciuta la causa professionale al 36,7%, mentre il 2,7% dei casi è ancora in istruttoria. Le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 43.700, il 40,3% dei quali per causa professionale riconosciuta. I lavoratori con patologia asbesto-correlata sono stati poco più di 1.500, quelli deceduti nel 2019 con riconoscimento di malattia professionale 1.018 (il 24,6% in meno rispetto all'anno precedente), di cui 212 per silicosi/asbestosi.

© Riproduzione riservata

L'anticipo cig rifiutato dall'Inps
Il no per la mancata fruizione dei periodi precedenti

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 15-07-2020
Pagina 31
Foglio 1

Calderone: «Così l'anticipo rischia di franare»

CONSULENTI DEL LAVORO

Due lettere di protesta inviate ai vertici dell'Inps e al ministro del Lavoro

Prima una lettera al direttore generale dell'Inps, Gabriella Di Michele, poi un'altra missiva recapitata al presidente dello stesso Istituto, Pasquale Tridico, nonché al ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.

Il rigetto massivo delle domande di anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale per i vertici del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha avuto, ieri, l'effetto della goccia che ha fatto traboccare un vaso già ricolmo in questi mesi di difficile gestione emergenziale degli ammortizzatori sociali.

La motivazione, non ufficializzata, per il no all'anticipo - si legge nella mail inviata a Di Michele dalla presidente dei professionisti, Marina Calderone, «sembrerebbe essere la mancanza di qualche giorno nella richiesta degli ammortizzatori sociali rispetto alle 9 settimane della prima domanda di integrazione salariale. Fosse così saremmo davanti a una topica giuridica clamorosa». Un concetto rappresentato anche al ministro competente e al numero dell'Inps in un passaggio della lettera nel quale si sottolinea che «in questo modo un provvedimento come quello dell'anticipazione, ideato con la lodevole e sostenibilissima intenzione di offrire un aiuto concreto alle tante famiglie in difficoltà, rischia di franare rovinosamente e di restare imbrigliato nei mille tentacoli della burocrazia, oltre che nei lacci e lacciuoli delle regole di bilancio». Tanto più, si evidenzia, che l'anticipazione Inps «avrebbe consentito di dimenticare almeno in parte i tanti disservizi e i problemi che sono sorti in sede di applicazione dei protocolli per le anticipazioni bancarie». Secondo Calderone, mettendo in sequenza tutta la gestione degli ammortizzatori nell'emergenza ciò che emerge è che si tratta di strumenti pensati per una condizione di normalità,, inadatti a tempi eccezionali come questi. «Da ciò - conclude - la nostra proposta di un ammortizzatore unico che, in luogo dei venticinque modi diversi in cui abbiamo fatto le richieste di accesso alle prime 9 settimane di interventi, avrebbe potuto accorciare sensibilmente i processi, dare respiro ad aziende, lavoratori e intermediari. A questo punto ci permettiamo di suggerire che il tavolo tecnico sulla riforma degli ammortizzatori inizi i suoi lavori prima di tutto da un'analisi della situazione reale, per capire come gestire la coda attuale dell'emergenza».

—**M.Piz.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARINA CALDERONE
Presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro

Accesso alla seconda tranche di Cig, irrisolto il rebus del periodo residuo

Calderone: «Così l'anticipo rischia di franare»

NUOVE STRATEGIE PER UN NUOVO DOMANI

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CORRIERE DELLA SERA

Quotidiano Data 15-07-2020
Pagina 25
Foglio 1 / 2

Dalla matematica alla tecnologia I laureati più ricercati al mondo

Alti tassi di occupazione per Scienze e Ingegneria. Deloitte: «Servono piani mirati»

La ricerca

di **Alessio Ribaudo**

La laurea? In certi casi rischia di valere poco più di un diploma. A meno che non si punti su quelle nelle discipline Stem ovvero Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. A dirlo è il rapporto «Education at a glance 2019» stilato dall'Ocse che sottolinea come chi consegue il titolo in questi ambiti ha un tasso di occupazione in linea con la media mondiale. Invece per le discipline più popolari da noi, come quelle umanistiche, la percentuale è più bassa.

Anche per il World Economic Forum tra i profili emergenti per il prossimo quinquennio nel mercato del lavoro ci saranno soprattutto soggetti appartenenti al mondo Stem. Considerazioni che pure il ministro per la Ricerca e l'università, Gaetano Manfredi, condivide: «Oggi investire sulla formazione significa avere molte più possibilità di superare la crisi con un'occupazione qualificata e le lauree tecnico-scientifiche sono quelle che offrono maggiori possibilità di trovare lavoro».

C'è di più. Per uno studio della fondazione Deloitte, che il *Corriere* ha letto in anticipo, in Italia il 23 per cento delle aziende che hanno ricercato laureati Stem non ha trovato competenze adeguate per assumerli. «È la certificazione — spiegano gli autori dello studio svolto in collaborazione con Swg — che esiste un gap significativo tra domanda e offerta di profili Stem».

I neodiplomati hanno motivato questa scelta sostenendo che «questi percorsi sono troppo difficili» o «non portano alla professione ambita» o «sono poco competitivi per gli esiti occupazionali». Inoltre, due studenti su cinque che non scelgono queste facoltà e un giovane occupato su tre hanno detto di «avere avuto un interesse ma hanno scelto di non frequentarle».

In effetti, gli universitari iscritti a facoltà Stem rappresentano solo il 27 per cento del totale, con un trend più o meno stabile da 10 anni.

«L'educazione e la formazione in questo ambito sono temi fondamentali in tutto il mondo — spiega Fabio Pompei, ad di Deloitte Italia — e assistiamo a una sempre maggior domanda di risorse con una preparazione di carattere scientifico e informatico. Ci proponiamo di utilizzare i risultati della nostra ricerca come base per avviare una progettualità concreta che abbia un reale impatto sulle generazioni future».

Proprio i prossimi anni, specialmente in tempi di crisi, potrebbero essere un'opportunità. «I giovani Stem sono convinti che il loro percorso formativo e professionale potrà offrire loro tante opportunità di lavoro — spiega Paolo Gibello, presidente di Fondazione Deloitte — e questi profili che a oggi sono numericamente ridotti in ottica di competenze e specializzazioni mirate, incrociano le vere necessità del domani sul mercato del lavoro. Il Paese ha l'obbligo di soddisfare queste aspettative, accelerando una cultura nuova, capace di eliminare i pregiudizi sui percorsi Stem e tracciare la strada verso il futuro».

Il dossier evidenzia anche un problema di genere: «C'è solo una studentessa su quattro negli ambiti Stem e si tratta di stereotipi difficili da superare. Ma dallo studio emerge come i docenti non riscontrino alcun gap di genere nelle performance».

Temi, tutti, che saranno approfonditi domani, dalle 11 alle 13, durante il primo «Osservatorio Fondazione Deloitte RiGeneration STEM. Le competenze del futuro passano da scienza e tecnologia» visibile anche sul sito *Corriere.it*.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il confronto

Ricerca lavoratori STEM

Nella sua azienda avete mai avuto bisogno di risorse in ambito STEM e non averle trovate?

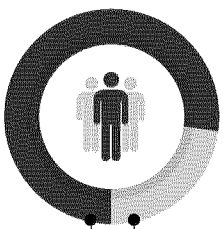

77% Aziende che **hanno trovato risorse**

23% Aziende che **NON hanno trovato** le risorse adatte

La popolazione studentesca universitaria in Italia

Dati in migliaia

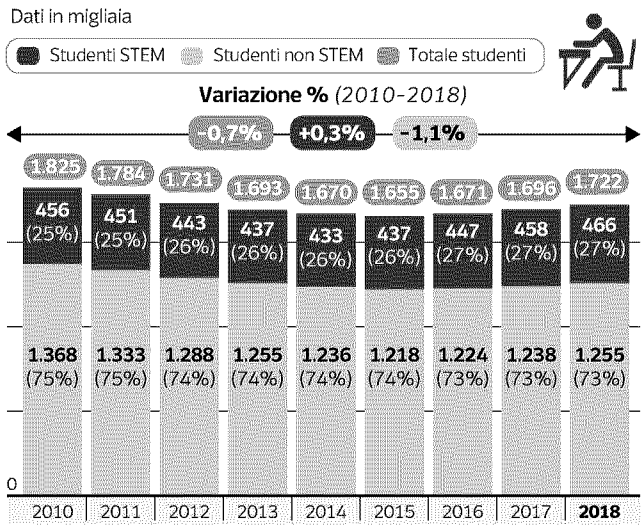

Fonte: MIUR, Openadata, Numero di studenti immatricolati

STEM a confronto

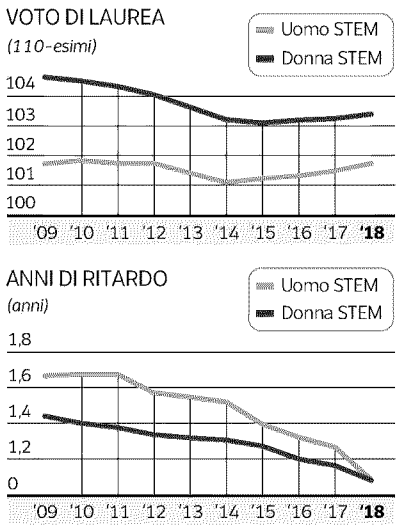

Fonte: Almalaurea, Profilo dei Laureati

Corriere della Sera

La parola

STEM

È l'acronimo inglese che indica le discipline scientifico-tecnologiche e i relativi corsi di studio (ovvero science, technology, engineering and mathematics). In Italia si usa anche l'acronimo «Stim» perché la «i» di ingegneria sostituisce la corrispettiva «e» inglese

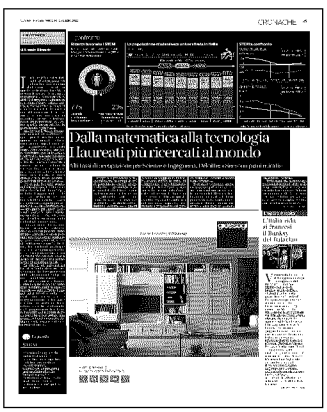

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.